

DELIBERA N. 183/01

RINVIO DEI TERMINI PER LA DETERMINAZIONE DEI RECUPERI DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2000 DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28 DICEMBRE 1999, N. 202/99

**L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 7 agosto 2001;
- Premesso che:
 - l'articolo 8, comma 8.4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 202/99, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99), prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, in base ai dati forniti ai sensi dell'articolo 15, comma 15.2, della deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99), l'Autorità verifichi per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuità del servizio conseguiti dagli esercenti nel corso dell'anno precedente;
 - l'Autorità ha determinato, con la delibera 3 agosto 2000, n. 144/00 (di seguito: delibera n. 144/00), per gli esercenti di seguito elencati, aventi più di 100.000 utenti alimentati in bassa tensione (di seguito: utenti BT), i livelli effettivi base ed i livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità n. 202/99:
 - 1) Acea Spa, con sede legale in piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (di seguito: Acea Roma);
 - 2) Acegas Spa, con sede legale in via Maestri del Lavoro 8, 34143 Trieste (di seguito: Acegas Trieste);

- 3) Aem elettricità Spa, con sede legale in corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (di seguito: Aem Milano);
 - 4) Aem Spa, con sede legale in via Bertola 48, 10122 Torino (di seguito: Aem Torino);
 - 5) Asm Spa, con sede legale in via Lamarmora 230, 25124 Brescia (di seguito: Asm Brescia);
 - 6) Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma (di seguito: Enel Distribuzione);
- gli esercenti di seguito elencati hanno presentato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione n. 202/99, istanza ai fini dell'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento nel corso dell'anno 2001:
 - 1) Aem Milano, relativamente a 1 (uno) ambito territoriale;
 - 2) Aem Torino, relativamente a 1 (uno) ambito territoriale;
 - 3) Asm Brescia, relativamente a 1 (uno) ambito territoriale;
 - 4) Enel distribuzione, relativamente a 18 (diciotto) ambiti territoriali;
 - 5) Valdis S.p.a., con sede legale in via B. Festaz 42, 11100 Aosta (di seguito: Valdis Aosta), costituita con data di efficacia dall'1 dicembre 2000 per effetto dell'atto di scissione parziale stipulato da Enel distribuzione in data 23 novembre 2000 e relativo ai clienti della regione Valle d'Aosta già serviti da Enel distribuzione, come risulta dalla lettera inviata da Valdis Aosta all'Autorità in data 22 gennaio 2001 (prot. 3984), relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
 - Vista la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
 - Viste:
 - la deliberazione n. 128/99;
 - la deliberazione n. 202/99;
 - la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 143/00, recante modificazioni e integrazioni delle deliberazioni n. 128/99 e n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 199 del 26 agosto 2000;
 - la delibera n. 144/00;
 - la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2001, n. 178/01, recante definizione di criteri per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici e la determinazione del valore presunto di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 202/99 (di seguito: deliberazione n. 178/01);
 - Visto il documento "Proposta di delibera per il rinvio dei termini per la determinazione dei recuperi di continuità del servizio per l'anno 2000 di cui all'articolo 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28

dicembre 1999, n. 202/99” (PROT. AU/01/256) e le allegate relazioni relative a controlli tecnici effettuati dall’Ufficio controlli tecnici e ispezioni dell’Autorità;

- Considerato che:
 - gli esercenti per i cui ambiti territoriali l’Autorità ha determinato i livelli tendenziali di continuità per l’anno 2000 con la delibera n. 144/00 hanno fornito all’Autorità i valori degli indicatori di continuità previsti dall’articolo 15 della deliberazione n. 128/99, relativi all’anno 2000 e suddivisi per ambito territoriale;
 - ai fini dell’accertamento, ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione n. 202/99, della validità dei dati forniti dagli esercenti, l’Autorità ha effettuato controlli tecnici a campione sugli ambiti territoriali degli esercenti di cui al precedente alinea;
 - al fine di verificare l’adempimento degli obblighi previsti dalla deliberazione n. 128/99 in merito alla registrazione delle interruzioni e al calcolo dei valori degli indicatori di continuità del servizio forniti dagli esercenti sono stati utilizzati gli indici di accuratezza, precisione e correttezza di cui alla deliberazione n. 178/01;
- Considerato, con particolare riferimento alla relazione relativa al controllo tecnico eseguito il giorno 15 giugno 2001 presso l’Asm Brescia, che:
 - nella suddetta relazione è stata esaminata a campione l’interruzione conseguente all’evento n. 35 del 17 gennaio 2000, ore 9.37, provocata da un’impresa operante per conto del servizio di gestione degli impianti semaforici e illuminazione pubblica gestito dalla stessa Asm Brescia, la cui causa è stata attribuita dall’esercente a cause esterne, di cui all’articolo 7, comma 7.1, lettera b) della deliberazione n. 128/99;
 - l’interruzione di cui al precedente alinea non può configurarsi come correttamente attribuita a cause esterne ai sensi dell’articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 128/99, in quanto le interruzioni provocate da imprese operanti per conto dell’esercente non possono essere considerate provocate da terzi, in ragione della funzione ausiliaria che l’impresa appaltatrice di lavori commissionati dall’esercente svolge rispetto all’esercente medesimo; e che inoltre, la mancanza di autonomia soggettiva del servizio di gestione degli impianti semaforici e illuminazione pubblica nell’ambito dell’Asm Brescia non consente di considerare tale servizio come soggetto terzo rispetto al soggetto esercente il servizio di distribuzione dell’energia elettrica;
 - il calcolo degli indici di accuratezza, precisione e correttezza contenuti nella predetta relazione di controllo tecnico deve pertanto essere effettuato considerando che l’interruzione di cui ai precedenti alinea deve essere correttamente attribuita ad altre cause, ai sensi dell’articolo 7, comma 7.1, lettera c), della deliberazione n. 128/99;
- Considerato che, in esito ai controlli tecnici effettuati e ai risultati del calcolo di cui sopra per quanto concerne in particolare l’Asm Brescia, i tre indici sopra riportati hanno assunto i valori di cui alla tabella seguente:

Esercente	Indice di accuratezza	Indice di precisione	Indice di correttezza
Aem Milano	91,27%	-0,07%	87,98%
Aem Torino	93,22%	4,40%	59,17%
Asm Brescia	95,40%	2,45%	62,97%
Enel distribuzione – Esercizio Ascoli Piceno	90,70%	-0,05%	69,44%
Enel distribuzione – Esercizio Belluno	92,68%	0,42%	43,64%
Enel distribuzione – Esercizio Lecce	97,17%	-3,89%	87,64%
Enel distribuzione – Esercizio Pescara	94,37%	1,20%	96,66%
Enel distribuzione – Esercizio Taranto	91,68%	-0,06%	71,65%
Enel distribuzione – Esercizio Trento	83,67%	0,58%	49,69%

- Ritenuto che sia opportuno, tenuto conto degli esiti dei controlli tecnici già effettuati, procedere a ulteriori controlli tecnici allo scopo di ampliare la base di controlli a campione previsti dall'articolo 5 della deliberazione n. 202/99, in modo da consentire una più estesa verifica dell'adempimento degli obblighi di registrazione delle interruzioni di cui alla deliberazione n. 128/99;
- Ritenuto che sia opportuno quindi rinviare al 30 novembre 2001 la determinazione dei recuperi di continuità per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 202/99;
- Ritenuto che sia opportuno rinviare al 30 novembre 2001 anche l'approvazione delle istanze, relative all'anno 2001, per il riconoscimento di costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, presentate dagli esercenti di cui in premessa ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione n. 202/99;

DELIBERA

- Di rinviare al 30 novembre 2001 il termine per la determinazione dei recuperi di continuità per l'anno 2000, di cui all'articolo 8, comma 8.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
- Di rinviare al 30 novembre 2001 l'approvazione delle istanze, relative all'anno 2000, presentate ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione sopra richiamata, per il

riconoscimento di costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento;

- Di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ai seguenti esercenti:
 - 1) Acea Spa, piazzale Ostiense 2, 00154 Roma;
 - 2) Acegas Spa, via Maestri del Lavoro 8, 34143 Trieste;
 - 3) Aem elettricità Spa, corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano;
 - 4) Aem Spa, via Bertola 48, 10122 Torino;
 - 5) Asm Spa, via Lamarmora 230, 25124 Brescia;
 - 6) Enel distribuzione Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma;
 - 7) Valdis Spa, via B. Festaz 42, 11100 Aosta;
- Di effettuare ulteriori controlli tecnici a campione presso i centri di telecontrollo dei sopraindicati esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, per accertare la validità dei dati forniti dagli stessi esercenti rispetto agli obblighi di registrazione delle interruzioni definiti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;
- Di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello stesso.